



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE
Sez. VI, 10 giugno 2013, n. 14562

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Notificazione - Termine - Violazioni del Codice della strada - Ordinanza del Prefetto - Termine per la notifica ex art. 204, secondo comma, c.s. - Requisito di legittimità della sanzione - Configurabilità.

In materia di sanzioni amministrative, l'art. 204, secondo comma, del codice della strada, come modificato dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito nella legge 1 agosto 2003, n. 214, stabilendo che l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata entro centocinquanta giorni dalla sua adozione, grava il prefetto del rispetto di un termine che, seppur non dichiarato espressamente perentorio dalla legge, riveste carattere sollecitatorio, ponendo un requisito di legittimità dell'attività sanzionatoria in materia di violazioni del codice della strada. (Cass. Civ., sez. VI, 10 giugno 2013, n. 14562) - [RIV-1307P797] Art. 204 cs.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

R. d. B. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 4198/ 2010 resa dal Tribunale di Torino con la quale è stato respinto il gravame avverso la decisione n. 3237/2008 del Giudice di Pace della medesima città di rigettare l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione resa dal Prefetto di Torino a carico del ricorrente per infrazioni al codice della strada.

2 - Lamenta il ricorrente la violazione dell'art. 204 comma secondo, del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 - come modificato dall'art. 4, comma 1, sexies della L. 10 agosto 2003 n. 214, di conversione del D.L. 27 giugno 2003 n. 151 - per aver, il giudice del gravame, ritenuto legittima l'ordinanza prefettizia nonostante che la stessa fosse stata notificata oltre il termine di centocinquanta giorni dalla sua emissione - avvenuta il 5 aprile 2007 -, computando il *dies ad quem* di detto termine o dal momento di spedizione del plico contenente il provvedimento (18 ottobre 2007) o, a tutto voler concedere, dalla data di redazione della relata di notifica in calce al provvedimento - avvenuta il 16 ottobre 2007; ciò in base alla non condivisa osservazione che al fine della legittimità della ordinanza prefettizia sarebbe stato sufficiente che la stessa fosse stata emessa entro i termini previsti dall'art. 204, I comma, del D.L.vo citato, a nulla rilevando la tempestività della successiva notifica.

3 - La Prefettura eccepisce preliminarmente l'inammissibilità del ricorso sia per violazione del principio della c.d. autosufficienza, dal momento che non è stato riportato il contenuto della sentenza - al fine di verificare la tenuta argomentativa del giudizio per relationem alla pronuncia del Giudice di Pace -; sia perché sarebbe diretto a far compiere alla Corte un novellato giudizio sulle prove.

3.a - L'eccezione, a giudizio del relatore, è essa stessa inammissibile in quanto eccentrica rispetto al contenuto del ricorso che, come esposto, ha fatto valere unicamente la non tempestività della notifica dell'ordinanza prefettizia.



4 - Ritieni il relatore che il motivo sopra indicato sia fondato;

4.a - Deve innanzi tutto escludersi la possibilità di richiamare, a disciplina della materia della notifica del provvedimento adottato dal Prefetto ex art. 204 c.d.s., la giurisprudenza di legittimità formatasi sulla portata dell'art. 18 L. 689/1981 (vedi Cass. Sez. I n. 11234/1998 cui adde, più di recente, Cass. Sez. V, n. 4593/20 10) secondo la quale "In tema di sanzioni amministrative, la notificazione dell'ordinanza ingiunzione, per le cui forme l'art. 18, comma terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689 rinvia all'art. 14, non è requisito di perfezione dell'atto, ma ha la sola funzione di far decorrere il termine per l'opposizione giudiziale di cui all'art. 22, comma primo, mentre la mancanza della notifica, o la sua eventuale invalidità, non inficia la validità e l'efficacia dell'atto che essa è destinata a portare a conoscenza del contravventore, ma semplicemente, impedisce il decorso del termine di decadenza per l'opposizione": ciò in quanto le profonde modifiche apportate agli artt. 203 e 204 L. 285/1992 ad opera con il D.L. 151/2003, poi convertito in L. 214/2003, hanno determinato l'adozione di termini espressamente qualificati come "perentori" per la trasmissione, da parte del Prefetto, del ricorso all'ufficio accertatore per l'istruttoria della pratica e per la risposta da parte del responsabile di detto ufficio (art. 204, comma I bis, in relazione all'art. 203, commi I bis e 2 legge 285/1992 citata); il novellato comma secondo dell'art. 204, stabilendo che l'ordinanza-ingiunzione debba essere notificata entro il termine di centocinquanta giorni dalla sua adozione, introduce una innovazione che non può che avere analogo significato sollecitatorio, venendosi a gravare il Prefetto dell'obbligo di far in modo che la notifica del proprio provvedimento avvenga entro un determinato termine, il quale, pur non essendo perentorio in mancanza di espressa previsione di legge, deve considerarsi tuttavia requisito di legittimità della attività sanzionatoria in materia di violazioni delle prescrizioni al c.d. codice della strada.

4.b - Ne deriva che erroneamente il Tribunale ha ritenuto irrilevante il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni dalla emissione del provvedimento senza che lo stesso fosse avviato alla notifica, incorrendo in un'erronea perimetrazione dell'ambito applicativo dell'art. 204 predetto.

5 - Il secondo motivo attinente alla ripartizione dell'onere delle spese ne rimane assorbito.

6 - La surriferita relazione è stata comunicata al Procuratore Generale ed è stata notificata alle parti.

7 - Ritieni il Collegio di poter aderire alle conclusioni esposte nella relazione, alla luce delle modifiche normative intervenute nella subjecta materia, ed in assenza, dopo il deposito della predetta relazione, di articolazioni difensive che contengono spunti critici idonei a consentire alla Corte di divergere da detto positivo apprezzamento.

8 - Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo, con conseguente cassazione della decisione in relazione al motivo accolto e rinvio al Tribunale di

Torino, in persona di diverso magistrato, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. (*Omissis*). **[RIV-1307P797] Art. 204 cs**